



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 01/2011

REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE STRADE FORESTALI

Trattanda no. 4 - Assemblea comunale straordinaria del 21.03.2011

Nella sua seduta del 10.08.2004 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato il progetto "Strada forestale Sass-Palazi", parte integrante dell'allacciamento generale di San Vittore, lato destro della valle e, sulla base dei Fr. 4'300'000.-- preventivati ha stanziato un contributo cantonale del 21% pari a Fr. 903'000.--.

Il 09.09.2004 il BUWAL/Direzione federale delle foreste ha pure approvato il progetto, garantendo un sussidio federale del 49% pari a Fr. 2'107'000.-- alle seguenti condizioni:

- il Comune di San Vittore rinuncia alla strada Grunel-Salsin e alla continuazione della strada Palazi verso Pian de La Conca-Mem,
- presentazione di un regolamento del traffico da Giova a Prepianto,
- da Prepianto la strada serve solamente a scopo forestale e viene posata una barriera,
- il Comune di San Vittore s'impegna ad assicurare nel futuro la manutenzione delle opere eseguite.

A sua volta il Cantone pone quale condizione per l'approvazione e quindi il sussidiamento di futuri progetti stradali forestali la presenza e l'applicazione di un regolamento sulla circolazione basato sulla legge forestale federale e cantonale.

In via del tutto eccezionale l'approvazione del regolamento per la circolazione sulle strade forestali ha potuto essere posticipata al termine dei lavori di costruzione della strada forestale Sass-Palazi, che sono ormai quasi giunti al termine.

Il regolamento per la circolazione di veicoli a motore sulle strade, che interessa i seguenti tratti:

- agricolo/forestale San Vittore-Giova (Garbet),
- forestale Giova (Ross) – Prepianto (Folceta),
- forestale Prepianto (Folceta) – Alp de Palazi,
- forestale Monticello – Ruera,
- forestale Ponte Bassa – confine Lumino (Bassa)

è stato allestito in collaborazione con i responsabili dell'Ufficio forestale dei Grigioni.

Il Municipio propone quindi l'approvazione del regolamento per la circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali così come presentato.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Brànchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

R. Frizzo

San Vittore, 28 febbraio 2011/rf



Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE

- **AGRICOLO/FORESTALE SAN VITTORE - GIOVA (GARBET)**
- **FORESTALE GIOVA (ROSS) - PREPIANTO (FOLCETA)**
- **FORESTALE PREPIANTO (FOLCETA) - ALPE DE PALAZI**
- **FORESTALE MONTICELLO - RUERA**
- **FORESTALE PONTE BASSA - CONFINE LUMINO (BASSA)**



Art. 1	Base legale	3
Art. 2	Strade senza divieto di circolazione.....	3
Art. 3	Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione, senza riscossione di tasse.....	3
Art. 4	Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione, con riscossione di tasse.....	4
Art. 5	Strade con divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.....	4
Art. 6	Eccezioni senza autorizzazione.....	5
Art. 7	Eccezioni soggette ad autorizzazione	5
Art. 8	Tasse.....	5
Art. 9	Prescrizioni particolari.....	6
Art. 10	Disposizioni penali.....	6
Art. 11	Esecuzione.....	6
Art. 12	Pubblicazione e segnaletica.....	6
Art. 13	Entrata in vigore	6

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento è stato deciso in base all'art. 15 LFo, all'art. 20 LCFo e all'art. 16 OCFo, nonché in base agli art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr e agli art. 7 e 8 LALCStr.

Art. 2 Strade senza divieto di circolazione

La tratta di strada agricolo-forestale **San Vittore – Giova (Garbet)** ha la funzione di strada comunale ed è aperta al traffico motorizzato.

Fanno stato le seguenti limitazioni:

Peso massimo 28 tonnellate

Su autorizzazione del Municipio di San Vittore, e se del caso anche di Buseno (a seconda della tratta interessata al trasporto), possono essere autorizzati trasporti speciali con veicoli del peso totale superiore alle 28 t.

Per il trasporto di legname il peso massimo consentito è di 40 tonnellate a condizione che venga effettuato con un autoveicolo 3 assi (25 tonnellate) e rimorchio 2 assi (15 tonnellate).

Non è ammessa la circolazione di veicoli autoarticolati.

Larghezza massima 2.55 m

Manutenzione invernale Nessuna manutenzione invernale.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

L'uso di motoslitte è consentito.

Art. 3 Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione, senza riscossione di tasse

La tratta di strada forestale **Ponte Bassa – Confine Lumino (Bassa)** ha, oltre alla funzione principale forestale e agricola, pure la funzione di servire ad altri scopi. Fa stato un divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (segnale 2.14) con eccezioni giusta gli art. 6 e 7 del presente regolamento.

Per questa tratta non vengono rimosse tasse.

Fanno stato le seguenti limitazioni:

Peso massimo 28 tonnellate

Larghezza massima 2.55 m

Manutenzione invernale Nessuna manutenzione invernale.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

L'uso di motoslitte è consentito.

Art. 4 Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione, con riscossione di tasse

Le tratte di strada forestale **Giova (Ross) – Prepiano (Folceta) e Monticello – Ruera**, servono, oltre che alla selvicoltura e all'agricoltura, anche ad altri scopi. Fa stato un divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (segnale 2.14) con eccezioni giusta gli art. 6 e 7 del presente regolamento. Per queste tratte vengono riscosse delle tasse.

Inoltre fanno stato le seguenti limitazioni:

Peso massimo 28 tonnellate

Su autorizzazione del Municipio di San Vittore possono venir autorizzati trasporti speciali con veicoli del peso totale superiore alle 28 t.

Per il trasporto di legname il peso massimo consentito è di 40 tonnellate a condizione che venga effettuato con un autoveicolo 3 assi (25 tonnellate) e rimorchio 2 assi (15 tonnellate).

Non è ammessa la circolazione di veicoli autoarticolati.

Larghezza massima 2.55 m

Manutenzione invernale Nessuna manutenzione invernale.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

L'uso di motoslitte non è consentito.

Art. 5 Strade con divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

La tratta di strada forestale **Prepiano (Folceta) – Alp de Palazi** serve esclusivamente all'economia forestale. È consentito circolare con veicoli a motore su questa strada soltanto per gli scopi previsti secondo la legislazione forestale federale e cantonale ed elencati all'art. 6 del presente regolamento. Secondo la decisione di approvazione del progetto stradale da parte della Direzione federale delle foreste, all'inizio di questa tratta deve essere posata una barriera.

Inoltre fanno stato le seguenti limitazioni:

Peso massimo 28 tonnellate

Su autorizzazione del Municipio di San Vittore possono venir autorizzati trasporti speciali con veicoli del peso totale superiore alle 28 t.

Per il trasporto di legname il peso massimo consentito è di 40 tonnellate a condizione che venga effettuato con un autoveicolo 3 assi (25 tonnellate) e rimorchio 2 assi (15 tonnellate).

Non è ammessa la circolazione di veicoli autoarticolati.

Larghezza massima 2.55 m

Manutenzione invernale Nessuna manutenzione invernale.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

L'uso di motoslitte non è consentito.

Art. 6 Eccezioni senza autorizzazione

Non necessitano di autorizzazione:

- a) le trasferte di servizio della polizia, del servizio forestale, del guardiano della selvaggina;
- b) le trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio del personale comunale, cantonale e dei tribunali, nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- c) le trasferte di medici e veterinari in servizio;
- d) le trasferte in seguito a infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- e) le trasferte per il trasporto di cervidi abbattuti;
- f) le trasferte a scopo agricolo e forestale.

Art. 7 Eccezioni soggette ad autorizzazione

Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione per:

- a) veicoli di proprietari fondiari (*) e di stabili, fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica o altri membri della famiglia);
- b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
- c) di costruzione, per tutti i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata);
- d) trasporti per determinati scopi quali visite alle cascate o cittadini che frequentano regolarmente i monti;
- e) veicoli di persone motulesi;

(*) I singoli membri della Corporazione forestale, proprietaria di una vasta superficie di boschi, fungono in questo caso quali proprietari fondiari e di conseguenza rientrano nella cerchia di persone aventi diritto di transito con autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate (su preavviso) durante l'orario di sportello presso la cancelleria comunale. L'autorizzazione non è trasferibile e deve essere esposta nel veicolo in modo ben visibile ed è valida solo per il periodo e per lo scopo per il quale è stata rilasciata.

Il mancato uso non dà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 8 Tasse

Verranno riscosse le seguenti tasse;

- a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 t Fr. 100.--
- b) autorizzazioni annuali per i membri della famiglia (marito, moglie e figli) Fr. 50.--
- c) autorizzazione mensile per veicoli fino a 3.5 t Fr. 50.--
- d) autorizzazione giornaliera per veicoli fino a 3.5 t Fr. 10.--
- e) per veicoli a motore a due ruote si riscuote la metà di queste quote, per veicoli superiori a 3.5 t il doppio
- f) autorizzazione di cantiere (compresa nella tassa del permesso di costruzione).

Un'autorizzazione giornaliera vale per l'andata e il ritorno ed è valida al massimo tre giorni a partire dalla data del rilascio.

Art. 9 Prescrizioni particolari

In caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

In generale il Comune declina ogni responsabilità per la sicurezza del traffico o per danni in seguito a difetti del campo stradale e dei manufatti in genere e in particolare per la caduta di sassi, alberi, rami, acqua, incendi o fondo stradale sdrucchiolevole o gelato. In questo senso l'utente deve adeguare il transito, il tipo di veicolo e la velocità alle condizioni della strada.

Le barriere devono essere richiuse dopo ogni transito.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

Art. 10 Disposizioni penali

- a) Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio in virtù dell'art. 15 cpv. 2 e dell'art. 18 LACStr con multa fino a Fr. 500.--, in caso di recidiva a Fr. 2'000.--. Se devono essere giudicate fattispecie presenti nell'elenco delle multe dell'ordinanza concernente le multe disciplinari, fanno stato gli importi fissati in quest'ultima.
- b) Le contravvenzioni alle prescrizioni dell'art. 20 LCFO vengono punite dal Municipio con multa fino a Fr. 5'000.-- (art. 47 cpv. 3 LCFO).
- c) L'abuso dell'autorizzazione può portare alla revoca permanente o temporanea della stessa.

Art. 11 Esecuzione

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

Art. 12 Pubblicazione e segnaletica

Le limitazioni al traffico emanate con il presente regolamento vanno pubblicate conformemente all'art. 107 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr).

La posa della segnaletica avviene d'intesa con la Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio tecnico della polizia stradale.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea. Le misure di limitazione della circolazione esplicano i loro effetti dopo la conclusione della procedura secondo l'art. 7 cpv. 2 LALCStr e dopo la posa della relativa segnaletica.



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2011

DANNI MALTEMPO LUGLIO 2008 SAN VITTORE
Richiesta di un credito supplementare di Fr. 95'000.--

Trattanda no. 5 - Assemblea comunale straordinaria del 21.03.2011

L'Assemblea comunale straordinaria del 13 ottobre 2008 aveva stanziato un credito di Fr. 25'000.-- per lo sgombero del bacino di ritenzione e la manutenzione del canale che porta alla vasca di decantazione in zona Val Persich e un credito di Fr. 35'000.-- per la realizzazione della camera di raccolta delle acque, la posa della tubazione per lo smaltimento delle acque e lo sgombero del bacino di ritenzione in zona Riale Mezzera/Fontanin. Questi due interventi erano stati integrati nel progetto "Danni maltempo luglio 2008 San Vittore", e che il Comune ha già prefinanziato.

Nel frattempo il progetto "Danni maltempo luglio 2008 San Vittore" è stato approvato da parte del Cantone e presenta la seguente situazione finanziaria:

Costi:

Ripristino danni maltempo 2008, strade forestali	CHF	120'000.00
Ripristino danni maltempo 2008, prosciugamento Fontanin/Mezzera	CHF	35'000.00
Totale	CHF	<u>155'000.00</u>

Finanziamento:

Cantone:

70% Danni maltempo 2008, strade forestali	CHF	84'000.00
74% Danni maltempo 2008, prosciugamento Fontanin/Mezzera	CHF	26'000.00
	CHF	<u>110'000.00</u>

Comune:

30% Danni maltempo 2008, strade forestali	CHF	36'000.00
26% Danni maltempo 2008, prosciugamento Fontanin/Mezzera	CHF	9'000.00
	CHF	<u>45'000.00</u>


Riepilogo finanziamento:

Cantone	CHF	110'000.00
Comune	CHF	<u>45'000.00</u>
Totale	CHF	<u>155'000.00</u>

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) Il credito supplementare di CHF 95'000.-- è concesso.
- b) Il finanziamento è approvato come da tabella sopra indicata.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascrivita al conto investimenti.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Frizzo

San Vittore, 28 febbraio 2011/rf



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 03/2011

BACINI ANTINCENDIO MOESANO **Richiesta di un credito di Fr. 65'000.-- per l'impermeabilizzazione di un** **bacino antincendio in zona Folceta**

Trattanda no. 6 - Assemblea comunale straordinaria del 21.03.2011

Il progetto "Bacini antincendio Moesano", esposto pubblicamente in tutti i Comuni della Mesolcina e della Val Calanca dal 20 marzo 2007 al 18 aprile 2007, prevede la realizzazione sul territorio di San Vittore di tre bacini antincendio: Bassa, Lotan e Prepiano (Folceta).

Con decreto del 15 maggio 2007 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato il progetto "Bacini antincendio Moesano" e sulla base dei Fr. 900'000.-- preventivati ha stanziato un contributo cantonale del 20% o al massimo Fr. 180'000.--. Inoltre l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni finanzia a sua volta il 10 % dei costi.

Il 14 giugno 2007 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha pure approvato il progetto, garantendo un sussidio federale del 50% o al massimo Fr. 450'000.--.

Nell'ambito dei lavori di costruzione della strada forestale Sass-Palazi, nel 2010 è stato realizzato lo scavo del bacino e posata la tubazione di alimentazione dell'acqua proveniente dal troppopieno del serbatoio dei monti di Prepiano.

Nell'ambito del progetto bacini antincendio del Moesano si prevede di eseguire nel 2011 l'impermeabilizzazione del bacino con una membrana sintetica. I costi per tale operazione ammontano a:

Costi:

Impermeabilizzazione bacino antincendio in zona Folceta	CHF	<u>65'000.00</u>
Totale	CHF	<u>65'000.00</u>

Finanziamento:

Confederazione e Cantone (80%)	CHF	52'000.00
Comune (20%)	CHF	<u>13'000.00</u>
Totale	CHF	<u>65'000.00</u>

Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) Gli interventi per l'impermeabilizzazione del bacino antincendio in zona Folceta sono autorizzati.
- b) Il necessario credito di CHF 65'000.-- è concesso.
- c) Il finanziamento è approvato come da tabella sopra indicata.
- d) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- e) La spesa sarà ascritta al conto investimenti.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Frizzo

San Vittore, 28 febbraio 2011/rf



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 04/2011


**MISURAZIONE UFFICIALE SAN VITTORE, LOTTO 7
Nomina Commissione ad hoc per la nomenclatura delle strade**

Trattanda no. 7 - Assemblea comunale straordinaria del 21.03.2011

L'Assemblea comunale straordinaria del 27 settembre 2010 ha approvato il credito per la misurazione ufficiale del lotto 7, che prevede tra l'altro la nomenclatura delle strade, così da potersi adeguare alle direttive in materia emanate dalla Confederazione e dal Cantone.

Il Municipio propone quindi la nomina di una "Commissione ad hoc nomenclatura strade", che sarà composta da tre membri, uno dei quali nominato all'interno del Municipio.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Frizzo

San Vittore, 28 febbraio 2011/rf



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2011

UFFICIO TECNICO COMUNALE Sottoscrizione convenzione per la collaborazione con i Comuni di Roveredo e Grono

Trattanda n° 8 – Assemblea comunale straordinaria del 21.03.2011

Dal 2001 l'Ufficio tecnico comunale di Roveredo collabora con il Municipio di San Vittore nell'ambito dell'esame delle domande di costruzione e di piccoli progetti.

Visto il carico sempre maggiore di lavoro per l'Ufficio tecnico comunale, il Comune di Roveredo aveva deciso di creare, a titolo sperimentale per la durata massima di tre anni, un impiego al 50 % per continuare la collaborazione con il Comune di San Vittore e iniziarne una nuova con il Comune di Grono.

L'Assemblea comunale straordinaria del 25 febbraio 2008 aveva deciso di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Roveredo per la collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale, che nel frattempo è scaduta.

La partecipazione finanziaria da parte dei Comuni di San Vittore (contributo annuo di Fr. 12'000.--) e di Grono (contributo annuo di Fr. 20'000.--) non ha subito modifiche, se non per l'adeguamento della tariffa oraria per le prestazioni degli impiegati dell'Ufficio tecnico comunale e per l'ammortamento dei costi fissi annui.

I Comuni convenzionati verseranno, a titolo di ammortamento dei costi fissi annui i seguenti importi:


- San Vittore Fr. 4'500.--, pagabile in rate annuali di Fr. 900.--,
- Grono Fr. 8'000.--, pagabile in rate annuali di Fr. 1'600.--.

In base all'art. 30 punto 9 dello Statuto Organico comunale, la competenza per le decisioni sulla collaborazione con altri Comuni, corporazioni e organizzazioni regionali, spetta all'Assemblea comunale.

Il Municipio invita pertanto l'Assemblea ad autorizzare la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Roveredo per la collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale.

Con stima.

Il Sindaco:


S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Frizzo

San Vittore, 28 febbraio 2011/rf

CONVENZIONE

fra

il Comune di Roveredo

e

i Comuni di Grono e San Vittore

premesse che:

- dal 01.10.1995 il Comune di Roveredo gestisce un Ufficio tecnico comunale;
- la relazione del 26 settembre 1994 sulla fattibilità allestita dalla Commissione speciale per un ufficio tecnico comunale a Roveredo invitava a definire concretamente la possibilità di collaborazione con i Comuni limitrofi;
- dal 2001 l'Ufficio tecnico comunale collabora con il Municipio di San Vittore;
- nel 2007 il Municipio di Roveredo ha deciso di ampliare i rapporti con i Comuni limitrofi, coinvolgendo nella collaborazione anche il Municipio di Grono;
- il 31 marzo 2011 scade la convenzione a titolo sperimentale sottoscritta l'11 gennaio 2008.

ritenuto che:

sia necessario regolare mediante una convenzione le condizioni di gestione e finanziamento della collaborazione dell'Ufficio tecnico comunale di Roveredo con gli altri Comuni limitrofi

si conviene quanto segue:

Il Comune di Roveredo mette a disposizione dei Comuni di Grono e San Vittore i propri collaboratori dell'Ufficio tecnico comunale per l'adempimento delle seguenti mansioni:

- esame delle domande di costruzione in applicazione della legge edilizia e della pianificazione locale
- sorveglianza dei lavori edili privati
- lavori di coordinamento con collaboratori esterni per opere pubbliche

Per descrivere i compiti in modo dettagliato, definire le modalità di organizzazione e la realizzazione dei singoli incarichi sarà allestito un capitolato degli oneri.

Il Comune di Roveredo assume il personale necessario per svolgere il mandato.

Il tecnico responsabile dell'UTC valuta le priorità e si occupa di pianificare il lavoro al suo interno, allestendo periodicamente un conteggio dettagliato delle prestazioni effettuate per ogni Comune.

Alla fine di ogni anno civile, rispettivamente al termine della convenzione relativa alla collaborazione dell'ufficio tecnico, l'Amministrazione comunale di Roveredo fatturerà ai Comuni di Grono e San Vittore le prestazioni effettuate. Dall'importo dovuto per tali prestazioni sarà dedotta la garanzia pagata. Se la garanzia pagata supera l'ammontare delle prestazioni non esiste alcun diritto di rimborso. Per l'eventuale conguaglio a favore dell'altro Comune si rimanda all'esempio più avanti.

Vengono stabilite le seguenti tariffe orarie, comprensive dei costi per il materiale di cancelleria, le spese postali, il telefono e tutti gli altri costi d'esercizio (IVA esclusa):

Tecnico I	fr. 90.-
Tecnico II	fr. 70.-

Indennità chilometrica	cts. 70
------------------------	---------

I Comuni interessati alla collaborazione si impegnano a versare annualmente le seguenti garanzie minime:

Comune di Grono	fr. 20'000.-
Comune di San Vittore	fr. 12'000.-

Le summenzionate garanzie minime scadono il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre e sono da pagare entro 30 giorni.

Le sopraccitate garanzie sono da considerare in globale per i due Comuni.

Esempio di calcolo:

<i>Prestazioni fornite al Comune di Grono</i>	<i>fr. 24'000.-</i>
<i>Prestazioni fornite al Comune di San Vittore</i>	<i>fr. 6'000.-</i>

Conclusione:

Il Comune di San Vittore deve versare l'importo di fr. 6'000.- per prestazioni e fr. 2'000.- per garanzia. Il Comune di Grono deve invece versare fr. 20'000.- per garanzia e fr. 4'000.- per prestazioni supplementari.

Se nel corso del periodo sperimentale si constata che la richiesta di occupazione da parte dei Comuni interessati è costantemente maggiore a quanto previsto inizialmente, sarà possibile riesaminare il grado di occupazione del tecnico II.

A titolo di ammortamento dei costi fissi annui, il Comune di Grono versa al Comune di Roveredo un importo di fr. 8'000.00, ripartito in rate annuali di fr. 1'600.00 e il Comune di San Vittore un importo di fr. 4'500.00, ripartito in rate annuali di fr. 900.00. La prima rata scade all'entrata in vigore della presente convenzione, le altre il 1° gennaio degli anni successivi. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

La presente convenzione entra in vigore con il 1. aprile 2011, ed ha una durata a di cinque anni (31 marzo 2016). Al più tardi sei (6) mesi prima della scadenza i Municipi si accorderanno sull'eventuale proseguimento della collaborazione.

Municipio di Grono
Il Sindaco: Il Segretario:

D. Suter D. Pesenti

Municipio di S. Vittore
Il Sindaco: Il Segretario:

S. Bianchi R. Frizzo

Municipio di Roveredo
Il Sindaco: Il Segretario:

M. Bertossa L. Pasini

Grono,

San Vittore,

Roveredo,